



# PROVINCIA DI ORISTANO

*Settore Ambiente e Suolo*

**DETERMINAZIONE N. 60 del 08/02/2010**

**Oggetto:** Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) - D.lgs. 18.02.05 n. 59 – L.R. 11.05.2006 n. 4. – Martini S.p.A - Stabilimento ubicato in località Cirras - comune di Santa Giusta. Attività: Mangimificio di cui al p.to 6.4 b dell'all. 1 del D.lgs 59/05 "Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medie su base trimestrale) ”

Il testo della determinazione all'interno.

Data	Il Collaboratore	Data	Visto: il Responsabile del Servizio
------	---------------------	------	-------------------------------------

Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

Impegno n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_

Capitolo n.

\_\_\_\_\_«  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_»

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

Per la presente determinazione è stato assunto il seguente impegno di spesa:

preliminare

definitivo

Lire \_\_\_\_\_

Capitolo n° \_\_\_\_\_

Impegno n° \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_



# PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 08/02/2010

**Oggetto:** Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) - D.lgs. 18.02.05 n. 59 – L.R. 11.05.2006 n. 4. – Martini S.p.A - Stabilimento ubicato in località Cirras - comune di Santa Giusta, Attività: Mangimificio di cui al p.to 6.4 b dell'all. 1 del D.lgs 59/05 “*Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medie su base trimestrale)*”

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- VISTA la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
- VISTO le Linee Guide relative alle MTD dell'industria alimentare relative all'industria molitoria,
- VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 1 ottobre 2008 contenenti le linee guide nazionali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di industria alimentare;
- TENUTO CONTO dello scambio di informazioni tra Commissione europea e industrie di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/CE,
- VISTO l'art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a “Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)”;
- VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;
- VISTE le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006;
- VISTA la convenzione stipulata in data 9/5/2007 fra le otto Province sarde, l'ARPAS e la Regione Sardegna;
- VISTO il calendario per la presentazione delle domande di AIA di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1646 del 13 novembre 2007;
- VISTA la legge 19 dicembre 2007 n. 243 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie”
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 ed in particolare l'art. 36; che modifica il d.lgs 59/05;
- VISTO la Direttiva Regionale “Disciplina degli scarichi” (Delibera n. 69/25 del 10.12.2008),
- VISTO il Regolamento del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (Delibera Commissariale n° 3/A del 16 ottobre 2009)



# PROVINCIA DI ORISTANO

## *Settore Ambiente e Suolo*

- VISTA la legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la legge 243/2007;
- VISTO il decreto interministeriale del 24/4/2008 concernente “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; il Regolamento (CE) n. 183/2005 del parlamento europeo e del consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
- VISTA la domanda (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 59/2005) presentata dal Sig. Martini Enrico, in qualità di Gestore, a questa Provincia acquisita agli atti con prot. n. 30726 del 24 luglio 2007, intesa ad ottenere il rilascio dell'AIA per l'impianto IPPC “**Martini S.p.A – Mangimificio**”, nonché la documentazione a corredo della domanda;
- PRESO ATTO che l'AIA, ai sensi dell'articolo 5, comma 14 del d.lgs 59/05, sostituisce le autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale riportate nell'allegato II del suddetto decreto;
- VISTO che per l'impianto in oggetto, già esistente ed in esercizio, la presente autorizzazione, deve intendersi sostitutiva dell'autorizzazione di settore, indicata nel successivo art.12, ed integrativa per quanto riguarda l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;
- PRESO ATTO che il rilascio di autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta, in materia non strettamente ambientale, dovranno essere richiesti agli Enti ed organismi competenti;
- VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. 38423 del 10 ottobre 2007 che comunica l'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- PRESO ATTO che il Sig. Martini Enrico, in qualità di Gestore dell'impianto IPPC ha provveduto, in data 10 gennaio 2008, alla pubblicazione sul quotidiano regionale “L'Unione Sarda” dell'avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla domanda di AIA, così come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali;
- VISTA la richiesta di integrazioni avanzata da questa Provincia con nota prot. n. 345 del 03 gennaio 2008;
- VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore a questa Provincia assunta agli atti con prot. N° 15572 del 21 aprile 2008 ;
- VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dal Gestore a questa Provincia in data 30 novembre 2008 (assunta agli atti con prot. N° 43204 del 04 dicembre 2008 ed in data 28 novembre 2009 (assunta agli atti con prot. N° 47042 del 03 dicembre 2009;
- PRESO ATTO del documento istruttorio redatto dall'ARPA Sardegna trasmesso in data 17 luglio 2008 con prot. n.7544 (acquisito agli atti con prot. n. 26293 del 21 luglio 2008) e, del documento ulteriormente integrato nel quadro prescrittivo, a seguito delle risultanze della Conferenza di Servizi, trasmesso in data 30 dicembre 2009 prot. 41657 (acquisito agli atti con prot. N°0181 del 04 gennaio 2010);
- PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni;
- TENUTO CONTO di quanto emerso nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 30 novembre 2009 presso il Settore Ambiente della Provincia di Oristano;



# PROVINCIA DI ORISTANO

## Settore Ambiente e Suolo

RILEVATO che il Sindaco del Comune di Santa Giusta non ha fatto pervenire osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;

RILEVATO che è stata trasmessa dalla Martini S.p.A. la quietanza relativa al pagamento (saldo) della tariffa per oneri di istruttoria ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008;

### DETERMINA

**ART. 1** Si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 5 comma 12 del d.lgs. 59/05 e dell'art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4 alla Martini Sp.A, sita in località "Cirras" nel Comune di Santa Giusta, per l'esercizio dell'attività IPPC (p.to 6.4b All. I d.lgs. 59/05).

**ART. 2** **Quadro riassuntivo delle prescrizioni**

Entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento autorizzativo il Gestore, dovrà presentare nuovamente la documentazione, aggiornata ed uniformata in base alle indicazioni scaturite dalla Conferenza di Servizi e conformemente a quanto riportato nella "Guida alla compilazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e relativa modulistica", di cui alla Determinazione RAS n. 1763/II del 16 novembre 2006.

Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato nel quadro riassuntivo delle prescrizioni, suddivise nelle matrici di aria, acqua e suolo.

## 2.1 Aria

### 2.1.1 Emissioni convogliate

Per quanto concerne le emissioni provenienti dai punti E29 1-2-3 (Centrale termica) si dovrà procedere al controllo analitico determinando annualmente i seguenti parametri: portata, temperatura, polveri, ossidi di zolfo e ossidi di azoto.

I valori limite di emissione da rispettare per i suddetti punti sono quelli stabiliti dall'allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 (parte III, punto 1.2 – Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi).

Dovrà essere adottato un apposito registro per tale sezione impiantistica con pagine numerate e firmate dal Responsabile dell'impianto, per l'annotazione di quanto sotto specificato:

- orario di inizio e fine degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- la data, l'orario e i risultati dei controlli delle emissioni, nonché le caratteristiche di marcia dell'impianto nel corso dei prelievi;
- consumo orario del combustibile utilizzato.

Tale registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di controllo.

I restanti punti di emissione di tipo convogliato (da E1 a E28 ed da E30 a E46) sono relativi ad impianti di abbattimento polveri consistenti in filtri a maniche e cicloni.

Considerate le LG MTD dell'industria alimentare relativi all'industria molitoria (considerando che non esistono le linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili in lingua italiana né un BREF comunitario di settore per i mangimifici), che indicano per le polveri il seguente indicatore di performance: Polveri: 10-30 mg/Nm<sup>3</sup> (valori tipici a valle dei filtri di abbattimento delle polveri) e considerati i valori rilevati nell'ultimo monitoraggio delle emissioni e le caratteristiche



# PROVINCIA DI ORISTANO

## *Settore Ambiente e Suolo*

tecniche dei sistemi di abbattimento impiegati, si ritiene di fissare per le polveri il seguente limite:

- Polveri totali: 30 mg/Nm<sup>3</sup>

Il Gestore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni generali:

1. i valori limite di emissione fissati precedentemente rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
2. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione;
3. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto; il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
4. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza, in particolare per i filtri a tessuto, l'integrità delle maniche deve essere verificata con cadenza almeno quindicinale;
5. gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate;
6. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi. Tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 8 ore alla Provincia, al Dipartimento provinciale ARPAS ed al Sindaco competenti per territorio, come disposto dall'art. 271, comma 14 del D.Lgs. 152/06;
7. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme UNICHIM. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le idonee condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
8. lo sbocco dei condotti di scarico dovrà essere verticale verso l'alto e realizzato in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;
9. gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia;
10. il Gestore dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni specifiche:
11. i punti di emissione, qualora tecnicamente possibile, dovranno essere convogliati in unico camino, al fine di ridurre i punti di controllo;
12. tutte le emissioni esistenti all'interno degli ambienti di lavoro dovranno essere convogliate all'esterno;



# PROVINCIA DI ORISTANO

## Settore Ambiente e Suolo

13. dovranno essere resi noti e opportunamente documentati i programmi di pulizia e manutenzione dei filtri.

### 2.1.2 Emissioni diffuse

Al fine di gestire le emissioni fugitive e diffuse dovrebbe essere sviluppata un'apposita **Procedura del Sistema di Gestione Ambientale** che preveda delle opportune istruzioni atte ad evitare e/o contenere la produzione e la dispersione di polveri in accordo con i contenuti riportati nella Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta - Polveri e sostanze organiche liquide - del D.Lgs. 152/2006.

Il Gestore dovrà comunque attenersi alle seguenti prescrizioni specifiche al fine di minimizzare le emissioni diffuse:

1. nella fase di carico degli automezzi del prodotto finito in uscita dall'impianto dovranno essere impiegate delle proboscidi telescopiche che limitino l'emissione nell'ambiente esterno di polveri ed odori.
2. dovrà essere ridotta la luce d'accesso dei mezzi nella fossa di ricezione granaglie con bande gommate o simili e valutata la possibilità di installare un sistema di aspirazione con filtrazione.

#### 2.1.2.1 Emissioni diffuse di polveri e fibre di amianto

Al fine di gestire le emissioni diffuse di polveri e fibre di amianto il Gestore dovrà elaborare, entro sei mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione, un **Piano di gestione delle coperture in amianto** che preveda:

- l'immediata bonifica dell'area adiacente ai camini della caldaia del capannone n° 1, che è stata classificata come scadente;
- a valutazione annuale dello stato delle coperture di tutti i capannoni;
- la predisposizione di precise procedure atte ad evitare la dispersione di fibre aerodisperse di amianto da applicare ogni qualvolta siano previsti interventi e attività che possano comportare un disturbo delle lastre.
- un piano di intervento, da realizzarsi sulla base delle valutazioni annuali, che porti alla graduale bonifica delle coperture. Data la vetustà delle coperture (realizzate negli anni '70), la loro estensione (16.350 m<sup>2</sup>), la mancata esecuzione di interventi manutentivi, la presenza di fattori di disturbo che possono portare alla dispersione di fibre (ventosità della zona, vibrazioni dovute ai macchinari e al transito di automezzi, presenza di licheni sulle coperture), è auspicabile che il piano abbia come obiettivo finale la dismissione completa dell'amianto.

### 2.1.3 Monitoraggi periodici

1. Per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e conformemente a quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
2. il Gestore deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale ARPAS competenti per territorio con almeno 30 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli;
3. il Gestore deve trasmettere i risultati degli autocontrolli effettuati, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale ARPAS ed al Sindaco competenti per territorio, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;
4. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme CEN o, laddove non disponibili, le pertinenti norme



# PROVINCIA DI ORISTANO

## Settore Ambiente e Suolo

ISO ovvero le norme nazionali o internazionali, nonché le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372".

5. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06.

## 2.2 Acque

### 2.2.1 Acque reflue: meteoriche industriali e domestiche

La gestione delle acque meteoriche dovrà avvenire in accordo con le disposizioni del Capo V della Direttiva Regionale "Disciplina degli scarichi" (Delibera n. 69/25 del 10.12.2008), e del Regolamento del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese. Tali disposizioni si rendono necessarie per la presenza di:

- superfici nelle quali vi è la possibilità di dilavamento di sostanze inquinanti (comma 1 dell'art. 22 - Acque di prima pioggia e di lavaggio). Le polveri derivanti dalle attività svolte devono essere infatti considerate "inquinanti" secondo la definizione riportata nella direttiva citata (Art. 2 – Definizioni della suddetta direttiva e allegato 8 parte III del D.Lgs 152/06).
- superfici scolanti destinate al carico/scarico e alla distribuzione di carburanti e combustibili (punto q art. 22 - Acque di prima pioggia e di lavaggio). Sono infatti presenti zone destinate al carico degli automezzi con l'olio di palma e al rifornimento interno degli automezzi.

Nello specifico:

1. dovranno essere adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche, tecnicamente realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua.
2. dovrà essere valutata la compatibilità del recupero delle acque meteoriche con un riutilizzo all'interno dell'impianto.
3. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
4. nel caso di versamenti accidentali, l'area interessata dovrà immediatamente essere sottoposta a pulizia con materiali assorbenti idonei al tipo di materiale versato;
5. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
6. devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta e/o trattamento.
7. le zone destinate al carico degli automezzi con l'olio di palma e al rifornimento degli automezzi dovranno essere delimitate da un cordolo o un dosso che permetta il transito dei mezzi ma che delimiti la pavimentazione in modo che le acque meteoriche che cadono su detta superficie, e gli eventuali sversamenti, vengano convogliati nelle caditoie senza interessare altre zone del piazzale.
8. dovranno essere rilevati, con appositi contatori e/o sistemi di misure, i volumi di reflui scaricati, con registrazione settimanale su registro di conduzione dell'impianto o su apposito registro.
9. le acque di prima pioggia e di lavaggio, ai sensi dell'art.23 della Disciplina degli scarichi" (Delibera n. 69/25 del 10.12.2008), dovranno essere recapitate al depuratore consortile nel rispetto delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione adottati dal Gestore del servizio fognario-depurativo (Regolamento del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese).



# PROVINCIA DI ORISTANO

## *Settore Ambiente e Suolo*

Per le acque reflue industriali provenienti dall'impianto di demineralizzazione dell'acqua di processo e le acque reflue domestiche il Gestore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. le condotte di scarico devono essere dotate di idonei pozzetti di ispezione/campionamento prima della immissione nel collettore fognario consortile e tali pozzetti devono essere sempre resi accessibili alle autorità di controllo, opportunamente indicati da apposita segnaletica e mantenuti in perfetto stato di funzionalità e pulizia. I pozzetti di campionamento, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo ecc, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione;
2. le acque reflue industriali provenienti dall'impianto di demineralizzazione dell'acqua di processo e le acque reflue domestiche dovranno essere recapitate al depuratore consortile nel rispetto dei valori limite di emissione adottati dal Gestore del servizio fognario-depurativo (Regolamento del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese).
3. le determinazioni analitiche relativi ai campionamenti effettuati dovranno essere riportati sul registro di conduzione dell'impianto o sul registro sopraccitato
4. i valori limite di emissione allo scarico devono essere rispettati all'ingresso del collettore fognario consortile. Non è consentita la diluizione.

### **2.2.2 Acque sotterranee**

Relativamente all'approvvigionamento idrico da fonti sotterranee il Gestore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
2. dovranno essere presenti, e mantenuti sempre efficienti, idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata.

### **2.3 Suolo**

Lo stoccaggio delle materie prime deve essere condotto in condizioni tali da evitare qualsiasi contaminazione del suolo. A tal fine:

1. i bacini di contenimento dovranno essere opportunamente dimensionati, controllati e mantenuti in perfetta funzionalità;
2. le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche delle materie stoccate, nonché le norme di comportamento per la loro manipolazione e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
3. lo stoccaggio deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche);
4. nel caso di sversamento accidentale, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi; i materiali derivanti dalle suddette operazioni dovranno essere raccolti tempestivamente e smaltiti come rifiuti.
5. Le eventuali operazioni di rimozione dei serbatoi dovranno essere definite in un apposito Piano di rimozione e bonifica degli stessi. In caso di sostituzione di serbatoi interrati, questi dovranno essere sostituiti con altri fuori terra.



# PROVINCIA DI ORISTANO

## Settore Ambiente e Suolo

6. Per quanto concerne la gestione dei serbatoi fuori terra, devono essere adottati sistemi di contenimento, platee impermeabili e dispositivi di allarme per “troppo pieno”. Per i serbatoi interrati si deve prevedere una verifica mediante apposite prove di tenuta, se necessario si dovranno effettuare eventuali interventi di risanamento ed installazione di dispositivi per il rilevamento delle perdite.
7. Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.
8. Il Gestore dovrà segnalare tempestivamente alla Provincia ed agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.
9. Il Gestore dovrà predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un programma di smantellamento dell'impianto e di caratterizzazione del suolo, da attuare in fase di chiusura dell'impianto. Il programma dovrà essere inviato in forma scritta alla Provincia e all'ARPAS per approvazione.

### 2.3.1 Rifiuti

1. Devono essere adottate tutte le metodologie gestionali volte alla minimizzazione della produzione di rifiuti.
2. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto disposto all'art.178, comma 2 della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e precisamente: *“I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare: senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori o odori.”*
3. I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo. Qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a ditte autorizzate per il recupero o, in subordine, per lo smaltimento.
4. Il Gestore è tenuto a verificare che i soggetti a cui consegna i rifiuti (trasportatore/raccoglitore e gestore dell'impianto di destinazione) siano in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
5. Presso l'impianto dovranno sempre essere presenti i registri di carico/scarico dei rifiuti, che dovranno essere tenuti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
6. Considerando che il Gestore afferma di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e identifica (nell'allegato 2e) le aree per le tipologie di rifiuti stoccati: pericolosi e non pericolosi, dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
  - a) la gestione dei rifiuti in regime di “deposito temporaneo” dovrà essere effettuata secondo il criterio temporale come dichiarato dal Gestore e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06. Qualora non potesse rispettare l'alternativa scelta, il Gestore è tenuto a darne comunicazione all'Autorità Competente ai sensi dell'art.10 del D.lgs 59 del 18/02/05
  - b) i rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento, debitamente autorizzati a norma del D.Lgs. 152/06;
  - c) la gestione dei rifiuti deve essere chiaramente separata da quella dei prodotti non conformi;



# PROVINCIA DI ORISTANO

## *Settore Ambiente e Suolo*

- d) le aree di stoccaggio devono essere opportunamente pavimentate e dotate di sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree stesse.
  - e) le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile indicante le quantità, i codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
  - f) si deve provvedere, per quanto possibile, al riciclaggio delle polveri che saranno recuperate a seguito degli interventi previsti per la captazione delle emissioni diffuse;
  - g) i recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione;
  - h) i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione;
  - i) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche);
  - j) nello specifico, nel caso di utilizzo di contenitori quali cassoni, gli stessi devono inoltre essere obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura superiore;
  - k) tutti i piazzali interessati dalla movimentazione dei rifiuti (deposito e operazioni di carico e scarico) devono essere opportunamente impermeabilizzati.
7. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:
- a) evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
  - b) evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
  - c) evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
  - d) produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
  - e) rispettare le norme igienico - sanitarie;
  - f) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti.

### **2.3.2 Stoccaggio dei mangimi e materie prime per l'alimentazione**

La preparazione e distribuzione dei mangimi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 183/2005.

Il Gestore, inoltre, deve:

1. stoccare i materiali pulverulenti o potenzialmente pulverulenti in sistemi chiusi quali appositi silos o sotto coperture;



# PROVINCIA DI ORISTANO

## *Settore Ambiente e Suolo*

2. effettuare la macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e degli stessi da e per le aree di stoccaggio, in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria;
3. stoccare le materie prime per la produzione di mangimi e gli stessi in contenitori idonei a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti;
4. proteggere dai danni accidentali i serbatoi per lo stoccaggio delle materie prime per la produzione di mangimi;
5. la detenzione e l'utilizzazione dei medicinali veterinari è effettuata in conformità alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e i locali ed i depositi nei quali sono detenute le scorte di medicinali debbono essere idonei ed asciutti.

### **2.4 Gestione delle emergenze e prevenzione degli incidenti**

Il Gestore al fine dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, dovrà concludere, nel minore tempo possibile i lavori di adeguamento dello stabilimento in materia di prevenzione incendi.

Il Gestore dovrà, una volta ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi, trasmetterne una copia all'Autorità competente.

Nelle more dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi il Gestore dovrà attenersi a tutte le disposizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Al fine di gestire al meglio le condizioni di emergenza che potrebbero verificarsi, anche dal punto di vista ambientale, a seguito di incendi e/o sversamenti accidentali, il Gestore dovrà:

1. predisporre, nel minore tempo tecnicamente necessario, un adeguato piano di emergenza e mantenerlo aggiornato. Dovranno inoltre essere fissati gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.
2. mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

### **2.5 Risparmio energetico**

Il Gestore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. i serbatoi di stoccaggio dei fluidi caldi, nonché le relative tubazioni di trasporto devono essere adeguatamente coibentati;
2. registrare periodicamente, secondo la frequenza che dovrà essere prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo, i dati relativi ai consumi energetici, termici ed elettrici;
3. nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, i macchinari da installare devono essere a minor consumo energetico, con sistemi di controllo automatico anziché manuali (es. sistemi a velocità variabile per pompe e ventilatori, motori elettrici ad alta efficienza, motori elettrici correttamente dimensionati);
4. il Gestore dovrebbe inoltre effettuare uno studio finalizzato alla riduzione dei consumi specifici, sia termici che elettrici, in quanto gli stessi risultano



# PROVINCIA DI ORISTANO

## Settore Ambiente e Suolo

sensibilmente più elevati di quelli rilevati in altri impianti analoghi operanti sul territorio nazionale.

### 2.6 Rumore

Il Gestore deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, con misure sia al confine aziendale, che presso i ricettori.

Nello specifico il Gestore dovrà seguire le seguenti prescrizioni:

1. il monitoraggio dei livelli di rumorosità, dovrà essere realizzato secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 e finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno.
2. i rilievi dovranno essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche.
3. Le misure devono essere ripetute come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC.
4. Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere di volta in volta trasmessi all'autorità competente, al Comune, alla Regione Sardegna e all'ARPAS e devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione degli Organi di controllo.
5. Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine, nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998.
6. Devono essere rispettate le disposizioni circa la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore contenuti nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

### 2.7 Comunicazione e consapevolezza pubblica

È auspicabile la predisposizione di un programma di comunicazione periodica che preveda:

1. la diffusione periodica di rapporti ambientali;
2. la comunicazione periodica a mezzo stampa locale;
3. la distribuzione di materiale informativo;
4. l'apertura degli impianti per le visite del pubblico;
5. la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell'impianto.

## ART. 4

### Piano di Monitoraggio e controllo

Entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del presente provvedimento il Gestore dovrà presentare, alla Provincia di Oristano e all'ARPAS per l'approvazione, il Piano di Monitoraggio e Controllo conformemente al format e ai contenuti del documento "*Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo*" redatto dal Gruppo di consultazione APAT-ARPA-APPA (febbraio 2007).

Il Gestore dovrà rispettare quanto prescritto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, approvato, che farà parte integrale e sostanziale del presente provvedimento. In particolare, il Gestore dovrà rispettare le modalità e la frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs 59/05.



# PROVINCIA DI ORISTANO

## *Settore Ambiente e Suolo*

Nel Piano di monitoraggio e controllo dovrà essere indicata, altresì, la tempistica dei controlli programmati da parte dell'ARPAS, per i quali il Gestore dovrà versare i relativi oneri, nelle modalità di cui al successivo art. 9.

### **ART. 5 Durata dell'AIA**

La presente autorizzazione ha durata di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del d.lgs 59/05, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.

### **ART. 6 Riesame dell'AIA**

Questa amministrazione provinciale procederà al riesame del presente provvedimento qualora si verificano le condizioni indicate nell'art. 9, comma 4, del d.lgs 59/05.

### **ART. 7 Modifica dell'impianto o variazione del Gestore**

Il Gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 59/05.

### **ART. 8 Obbligo di comunicazione**

Il Gestore prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a trasmettere a questa amministrazione provinciale la comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. 59/05. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento.

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il Gestore invia a questa Provincia e al Comune di Santa Giusta i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di monitoraggio e controllo, di cui al precedente art. 4.

Il Gestore è altresì tenuto a trasmettere a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 12, comma 1, del d.lgs 59/05 e dall'art. 5 del Regolamento CE 166/2006.

### **ART. 9 Oneri di controllo**

Il Gestore è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/4/2008. La quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS e allegata alla comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. 59/05. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, che dovranno essere riportati nel Piano di monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.

### **ART. 10 Altri obblighi**

Il Gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento nonché al rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di AIA.

Si prescrive, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del d.lgs 59/05 che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Il Gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del d.lgs 59/05, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, è tenuto ad informare



# PROVINCIA DI ORISTANO

## Settore Ambiente e Suolo

tempestivamente questa Provincia e l'ARPAS sull'evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli delle emissioni relative all'impianto.

Copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

### **ART. 11 Inosservanza prescrizioni e sanzioni**

L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate da questa amministrazione provinciale e dall'ARPAS

Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata e, in particolare, caso di:

- omissione della comunicazioni di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs 59/05;
- mancata trasmissione dei dati ambientali;
- mancato pagamento della tariffe sui controlli;

si procederà ai sensi di quanto stabilito dell'art. 11, comma 9, del d.lgs 59/2005 e, secondo la gravità delle infrazioni:

**alla diffida**, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

**alla diffida e contestuale** sospensione dell'attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

**alla revoca dell'AIA** e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente;

Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16 del d.lgs 59/05.

### **ART. 12 Autorizzazioni sostituite**

La presente autorizzazione sostituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 14, del d.lgs 59/05, la seguente autorizzazione in materia ambientale:

- autorizzazione, alla prosecuzione delle emissioni in atmosfera, rilasciato dalla R.A.S, con prot. n° 22174 del 18 giugno 1990 concessa ai sensi dell'art.12 del DPR n. 203/88.

### **ART. 13 Ricorso**

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

### **ART. 14 La presente determinazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo 18.02.2005 n. 59, non esime la Martini S.p.A dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri enti.**

### **ART. 15 Ai sensi degli artt. 5, comma 15, e 11, comma 2, del d.lgs. 59/2005, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Oristano, nonché presso gli uffici dell'amministrazione provinciale siti in Oristano, via Liguria, n.60.**

**Il Dirigente**  
(Ing. Antonio Sanna)



# PROVINCIA DI ORISTANO

*Settore Ambiente e Suolo*

ALLEGATO AIA (Determ. n.                      del                      )

## ALLEGATO AIA

**Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) - D.lgs. 18.02.05 n. 59 – L.R. 11.05.2006 n. 4. –**

**Società: Martini S.p.A**

**Attività: Mangimificio di cui al p.to 6.4 c dell'all. 1 del D.lgs 59/05 “Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medie su base trimestrale) ”.**

**Gestore: Sig. Enrico Martini**

**Sede legale: Via Emilia n°2614 – 47020 Budrio di Longiano (FC)**

**Ubicazione**

**Unità produttiva: località Cirras - comune di Santa Giusta.**



# PROVINCIA DI ORISTANO

*Settore Ambiente e Suolo*

## **Sezione informativa**


- A1) Inquadramento territoriale
- A2) Generalità sullo stabilimento
- A3) Impianti e principali processi produttivi
- A4) Attività connesse e non
- A5) Materie prime impiegate
- A6) Prodotti finiti
- A7) Energia

### ***A.1 Inquadramento territoriale***

L'insediamento produttivo della Martini S.p.A. è situato nel comune di Santa Giusta, in località Cirras. Tale comune, ubicato a sud della provincia di Oristano, a ridosso dell'omonimo Stagno di Santa Giusta, comprende nella parte occidentale, una vasta area portuale ed industriale (nucleo di industrializzazione dell'oristanese) che si affaccia sul Golfo di Oristano, dove è ubicato l'impianto della Martini S.p.A.

L'insediamento confina a sud con le acque del Golfo mentre sugli altri lati è circondato da altri complessi produttivi. Tutta la zona, che si estende nel raggio di circa 700 metri, è adibita ad attività prevalentemente industriali e mercantili e non presenta al suo interno case di civile abitazione. Il centro abitato più vicino è quello di Santa Giusta che dista circa 5 km mentre il mare dista 5 m.

Il P.R.G. attualmente vigente nel nucleo industriale inserisce il sito in un'area mista comprendente "aree con industrie già insediate" (terreno occupato dall'impianto) e "aree disponibili per industrie a nord della penetrazione del porto" (terreno di proprietà non edificato a nord dell'impianto).



- (corografia in scala 1:25.000)

### ***A.2 Generalità sullo stabilimento***

L'impianto, classificato come mangimificio, svolge attività di lavorazione di materie prime vegetali per la produzione di mangimi per uso zootecnico.

L'attività del complesso IPPC, soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è riassumibile come segue:

- Codice IPPC: 6.4 b Mangimificio;



# PROVINCIA DI ORISTANO

## Settore Ambiente e Suolo

- Classificazione NACE: Lavorazione di prodotti alimentari. Codice 15;
- Classificazione NOSE-P: Fabbricazione di prodotti alimentari e bevande. Codice 105.03.

La superficie coperta complessiva (capannoni mangimificio e locali uffici) è pari a 21.600 m<sup>2</sup> mentre quella totale è pari a 123.500 m<sup>2</sup>.


Lo stabilimento funziona con 2 turni di 8 ore dal lunedì al venerdì. Il primo dalle 06:00 alle 14:00 ed il secondo dalle 22:00 alle 06:00.

### A.3 Descrizione dell'impianto e delle operazioni svolte

L'impianto, svolge attività di lavorazione di materie prime vegetali per la produzione di mangimi per uso zootecnico. L'intero ciclo di produzione dell'insediamento può essere suddiviso nei seguenti sottocicli:

1. ricevimento materie prime su antistante banchina;
2. produzione mangimi composti;
3. produzione di mangimi estrusi;
4. produzione cereali schiacciati;
5. pulitura cereali;
6. insacco prodotti finiti e cereali;
7. produzione di vapore a bassa pressione.

Viene riportato a lato il diagramma di flusso del ciclo di produzione complessivo.



#### 1) Ricevimento materie prime su antistante banchina

Le materie prime necessarie alla produzione (prodotti agricoli quali: cereali, leguminose, prodotti dell'industria estrattiva alimentare) pervengono allo stabilimento in massima parte attraverso motonavi, da cui le materie prime vengono pompate ed inviate tramite dei trasportatori meccanici (nastri, redler, elevatori a tazze) all'interno di una tubazione con filtri a maniche.

Prima di arrivare ad una bilancia, l'aria utilizzata quale fluido di trasporto viene filtrata ed attraverso un ciclone decantatore sfoga in atmosfera. Il materiale viene poi pesato ed un ciclone decantatore aspira le polveri del prodotto sbarcato che si depositano sulla bilancia. Dopo la pesatura, il materiale arriva ai magazzini di stoccaggio (silos materie prime, capannoni, deposito materie prime in farine).

#### 2) Produzione di mangimi composti

Le materie prime vengono trasferite dai silos alle "celle di dosaggio". I macchinari relativi, alloggiati nell'edificio denominato "Torre di lavorazione", possono funzionalmente così schematizzarsi:

- a) Dosaggio: I componenti, ripresi dai silos di dosaggio, vengono pesati in partite di circa 4.000 Kg di composto mediante bilancia da 5.000 Kg e mediante redler ed elevatori sono dunque inviate alla macinazione;



# PROVINCIA DI ORISTANO

## *Settore Ambiente e Suolo*

- b) Macinazione: Il trattamento di Macinazione ha lo scopo di facilitare la digestione dei principi nutritivi del mangime e consiste nella frantumazione più o meno spinta del seme dei costituenti il composto attraverso n. 6 mulini in batteria di 3+3; il materiale così macinato e' raccolto al di sotto di ciascun mulino in una tramoggia di attesa sulla quale viene montato un filtro a maniche che aspira, recupera le polveri che si determinano durante le suddette operazioni; il tutto è quindi convogliato alla successiva fase produttiva;
- c) Miscelazione ed integrazione: Nella composizione dei mangimi, oltre alle materie prime, intervengono dei prodotti integratori liquidi e solidi che completano la gamma delle sostanze alimentari presenti nel mangime composto aumentandone le rese alimentari. Le sostanze descritte pervengono insieme alla partita macinata in un miscelatore da 5000 Kg ed in questo il tutto e' ben mescolato in modo che non esistano differenze tra i vari punti della massa;
- A tale punto del processo di lavorazione il mangime in farine può dirsi finito e può, perciò, già essere inviato ai depositi di stoccaggio, ovvero subire un ulteriore trattamento di cubettatura.
- d) Cubettatura, (pellettatura): Si tratta di un processo che garantisce l'uniformità del prodotto anche nella sua più piccola quantità evitando che successivamente alla preparazione possano verificarsi fenomeni di demiscelazione. Il trattamento consiste nella trafilatura a caldo del prodotto mediante insuflaggio di vapore a cui segue il successivo raffreddamento in apposita torre (raffreddatore) a cui segue l'invio ai silos prodotti finiti per la vendita in rinfusa o in sacchi. Il relativo impianto è costituito da n. 3 cubettatrici con relativi raffreddatori.

### **3) Produzione di mangimi estrusi**

Tale processo produttivo è costituito dalle seguenti fasi:

- carico celle estrusore;
- essiccazione;
- grassatura;
- raffreddamento;
- carico celle prodotto finito;
- insacco;
- carico alla rinfusa.

Il prodotto stoccato è quindi pronto per essere insaccato o per la vendita alla rinfusa.

### **4) Produzione di cereali schiacciati**

Si tratta di un ciclo accessorio al precedente attraverso il quale dei prodotti schiacciati di mais, orzo e fave possono costituire un prodotto da mescolare al mangime composto od anche essere direttamente venduti come mangime semplice. Tale trattamento migliora la digeribilità, l'appetibilità e l'igiene del seme trattato.

### **5) Pulitura dei cereali**

Oltre ai mangimi composti la società commercializza anche parte delle materie prime acquisite, eventualmente sottoponendole ad un processo di pulitura da pietre, scarti e semi spezzati. Il relativo impianto e' alloggiato nell'edificio denominato "collegamento tra torre di lavorazione e dosaggio" e opera attraverso vagli, tarare, spazzolatici e filtri a maniche.

### **6) Insacco prodotti finiti e cereali**

Nello stabilimento sono presenti n. 9 linee di insacco. Ciascuna linea è costituita essenzialmente da una bilancia insaccatrice sulla quale è montato un sistema di aspirazione e recupero delle polveri dai leverismi con filtro a n. 4 maniche o ciclonecini. Sulle linee, a ridosso di ciascuna insaccatrice è montata una camera di aspirazione e recupero delle polveri che si propaga nell'ambiente di lavoro durante l'operazione.



# PROVINCIA DI ORISTANO

## Settore Ambiente e Suolo

### 7) Produzione di vapore-centrale termica

Nei processi di lavorazione il vapor d'acqua è generato per le fasi di cubettatura, di schiacciatura del seme. Il necessario vapore è prodotto in centrale termica mediante n. 3 caldaie; di queste, 2 sono contemporaneamente in funzione durante le lavorazioni mentre la restante viene fatta oggetto delle operazioni di manutenzione e controllo.

#### A.4 Attività connesse

- **Attività di stoccaggio:** Il Mangimificio effettua, attività di stoccaggio dell'olio di palma, per conto dello stabilimento Biopower, situato nel comune di Ottana.
- **Sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche:** il sistema permette di trattare le acque meteoriche e pluviali derivanti dall'intero stabilimento al fine di renderle il più possibile compatibili con lo scarico in fognatura. Tale sistema è ubicato a valle della rete di raccolta delle acque bianche, prima del pozzetto di immissione nel collettore fognario consortile, e comprende i seguenti elementi:
  - • una vasca realizzata in calcestruzzo armato, suddivisa internamente in n. 3 vani di trattamento che permettono di svolgere un processo di sedimentazione dei solidi e di disoleazione
  - • valvole di intercettazione di emergenza a monte e a valle del sistema comandabili manualmente mediante volantino. Tali valvole servono a garantire l'intercettazione della rete di raccolta in caso di eventuali emergenze presso lo stabilimento (incendio, sversamenti accidentali etc.) al fine di evitare l'immissione di sostanze inquinanti nel collettore fognario consortile.

#### A.5 Materie prime impiegate

Nella seguente tabella sono riportate le informazioni relative alle materie prime utilizzate:

Materie prime	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Fasi di utilizzo	Consumo annuo [t/anno]
Granaglie sfuse sistemate in silos	Solido	Silos verticali ed orizzontali	Produzioni mangimi	351.318
Colina liquida	Liquido	Serbatoi orizzontali	Produzioni mangimi	50
Melasso	Liquido	Serbatoi verticali	Produzioni mangimi	3.456
Olio di palma	Liquido	Serbatoi verticali	Produzioni mangimi	946
Olio di soia	Liquido	Serbatoi verticali	Produzioni mangimi	576
Integratori	Solido	Serbatoi verticali	Produzioni mangimi	5.480
Premiacce medicate	Solido	Non definito	Produzioni mangimi	6,74
Gasolio BTZ	Liquido	Serbatoi orizzontali	Centrali termiche	772,4
Gasolio	Liquido	Serbatoi orizzontali interrati	Gruppo elettrogeno e riscaldamento uffici	14,3
Gasolio	Liquido	Serbatoi orizzontali interrati	Autotrazione n. 1 camion e n. 1 auto aziendale)	16,8
Sacchi di polipropilene	Solido	Bancali	Confezionamento mangimi	90
Sacchi di carta	Solido	Bancali	Confezionamento mangimi	580



# PROVINCIA DI ORISTANO

## Settore Ambiente e Suolo

### A6. Prodotti finiti

Il gestore ha dichiarato che relativamente all'anno 2007 la produzione effettiva è stata pari a:

- 72.209 tonnellate di mangime zootecnico

- 113.182 "tonnellate di cereali

Prodotto	Capacità di produzione	Produzione effettiva	anno di riferimento
MANGIME ZOOTECNICO	144418	72209	2007
CEREALI	226364	113182	2007
<b>Totali</b>	<b>370782</b>	<b>185391</b>	<b>2007</b>

### A7 Consumi idrici

L'impianto è autorizzato all'allaccio all'acquedotto potabile consortile con protocollo n. 218 del 05/05/1993. L'acqua viene emunta quasi totalmente dall'acquedotto e in piccola parte dai quattro pozzi d'acqua dolce appartenenti all'Azienda ed è destinata, in gran parte, alla produzione di vapore utilizzato nella fase di mescola e cubettatura.

Con riferimento all'anno 2007 i dati sono riportati nella seguente tabella.

n.	Approvvigionamento	Fasi di utilizzo	Utilizzo	Volume totale annuo, m <sup>3</sup>	Consumo giornaliero, m <sup>3</sup>	Portata oraria di punta, m <sup>3</sup> /h	Presenza contatori	Mesi di punta	Giorni di punta	Ore di punta		
1	Acquedotto consortile	MANGIMIFICIO	• igienico sanitario	2710	11	0,55	si	==	==	==		
			• industriale <input type="checkbox"/> processo <input type="checkbox"/> raffreddamento	15359	62,6	3,13		costante				
2	n.4 pozzi acqua dolce	MANGIMIFICIO	• igienico sanitario	L'acqua di pozzo viene utilizzata solo ai fini produttivi								
			<input type="checkbox"/> industriale <input type="checkbox"/> processo <input type="checkbox"/> raffreddamento	1372	5,6	0,28		=	=	=		
			Non ci sono utilizzi di raffreddamento									
			<input type="checkbox"/> lavaggi piazzale	490	2	0,1		estivi	=	=		
			<input type="checkbox"/> altro antincendio	98	0,4	=	=	=	=	=		

### A8 Consumi energetici

Con riferimento all'anno 2007, nelle seguenti tabelle, sono riportati i dati sui consumi e sulla produzione di energia termica ed elettrica:

Produzione di energia:

Fase	Apparecchiatura	Combustibile utilizzato	ENERGIA TERMICA			ENERGIA ELETTRICA		
			Potenza termica di combustione (kW)	Energia prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (MWh)	Potenza elettrica nominale (kVA)	Energia prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (MWh)
Produzione vapore di processo (cubettatura, imp.fiocchi, estrusore)	G1	OLIO BTZ	2225	2843,9	Non vengono cedute quote a terzi	==	==	==
	G2	OLIO BTZ	2225	2843,9		==	==	==
	G3	OLIO BTZ	2225	2843,9		==	==	==
Gruppo elettrogeno di emergenza	G4	GASOLIO	==	==	==	144	10 ore anno	Non vengono cedute quote a terzi
<b>TOTALE</b>			<b>6675</b>	<b>8531,9</b>	<b>==</b>	<b>==</b>	<b>==</b>	<b>==</b>



# PROVINCIA DI ORISTANO

## Settore Ambiente e Suolo

### Consumo di energia

Fase o gruppi di fasi	Energia termica consumata (MWh)	Energia elettrica consumata (MWh)	Prodotto principale	Consumo termico specifico (kWh/unità)	Consumo elettrico specifico (kWh/unità)
Torre sbarco	==	701,5	granaglie	==	4,36
Impianto fiocchi	==	310,7	Mangime fioccato e schiacciato	Non disponibile	87,06
Impianto estrusore	==	37,9	Mangime estruso	Non disponibile	244,24
Mangimificio (impianti restanti, illuminazione, uffici etc.)	==	4369,6	Mangime cubettato, sbriciolato e farine	Non disponibile	48,94
Mangimificio (intero ciclo produttivo)	8531,9	5419,8	Mangime nelle varie tipologie	91,72	58,27
Riscaldamento uffici	158,5	701,5	==	==	==
<b>TOTALE</b>	<b>8690,4</b>	<b>5419,8</b>	---		

Il consumo specifico nel 2004 di energia elettrica è di circa 32 kWh per tonnellata di mangime prodotto e 65 kWh per tonnellata di energia termica.

**Il Dirigente**  
(Ing Antonio Sanna)